



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 26.11.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 DEL 29.09.2011

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo 1.	Istituzione della tassa	pag. 3
Articolo 2.	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	pag. 3
Articolo 3.	Presupposto della tassa	pag. 4
Articolo 4.	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 4
Articolo 5.	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 5

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Articolo 6.	Parametri e computo delle superfici	pag. 5
Articolo 7.	Locali ed aree tassabili	pag. 6
Articolo 8.	Esclusione dalla tassa	pag. 7
Articolo 9.	Tariffe per particolari condizioni d'uso-agevolazioni-riduzioni	pag. 7
Articolo 10.	Classificazione delle categorie di locali ed aree	pag. 8
Articolo 11.	Tariffe	pag. 9
Articolo 12.	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 10

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 13.	Denunce	pag. 11
Articolo 14.	Accertamento	pag. 11
Articolo 15.	Riscossione	pag. 12
Articolo 16.	Controllo dei dati	pag. 12
Articolo 17.	Accesso agli immobili	pag. 12
Articolo 18.	Accertamento per presunzione semplice	pag. 13
Articolo 19.	Contenzioso	pag. 13
Articolo 20.	Sanzioni	pag. 13
Articolo 21.	Rimborsi	pag. 13
Articolo 22.	Interessi	pag. 13
Articolo 23.	Funzionario responsabile	pag. 14

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24.	Norme abrogate	pag. 14
Articolo 25.	Pubblicità del regolamento e degli atti	pag. 14
Articolo 26.	Casi non previsti dal presente regolamento	pag. 14

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Bordano la tassa annuale in base a tariffa, denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".
2. La sua applicazione è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. e dal presente regolamento.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.
4. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/1993.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10.09.1982, n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ARTICOLO 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre i 300 metri.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.
7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente 3° comma.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però

il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs.n.507/93, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 1 (uno) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 5
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 6
PARAMETRI E COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo tariffe commisurate in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili in relazione alla destinazione d'uso dei locali ed al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, nel totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non vengono considerate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Le riduzioni previste sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia presentata, con effetto dall'anno successivo.
6. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite diverso dalla civile abitazione, sono computate al 50%.
7. TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE DELLE ABITAZIONI DI RESIDENZA
La tariffa per le utenze domestiche dei nuclei familiari residenti nel Comune di Bordano viene articolata come segue:
 - La tariffa viene rapportata per il 60% al numero degli occupanti e per il restante 40% alla superficie tassabile delle abitazioni;

- il numero dei componenti i nuclei familiari viene aggiornato semestralmente con data di riferimento 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno in modo automatico, sulla base dei dati di anagrafe, salvo casi particolari (es. più nuclei familiari nello stesso immobile). La superficie di riferimento rimane quella a suo tempo dichiarata o accertata;
- nel caso di più nuclei familiari in un unico immobile così come dichiarato/accertato ai fini della tassa rifiuti TARSU e, comunque, in ogni situazione ove l'applicazione delle nuove modalità di calcolo non risulti automaticamente gestibile verrà applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche dei non residenti, commisurata unicamente alla superficie.

ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982) delle caserme, stazioni, ecc.;
 - g) Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali diversi dalle civili abitazioni, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 8 ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Sono esclusi dalla tassa:
 - a) I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - b) Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - c) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - d) Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - e) Gli alloggi non allacciati a servizi a rete (a titolo esemplificativo: acqua, luce, rete fognaria), completamente privi di arredamento e chiusi per l'intero anno solare, a seguito di domanda debitamente documentata degli interessati;
 - f) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - g) Gli edifici adibiti a Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria siti sul territorio comunale.
 - h) I locali e le aree di proprietà comunale in locazione o in comodato ad Associazioni, Comitati, Gruppi di volontariato ecc. , aventi finalità "no profit".
2. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 mq..

ARTICOLO 9 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30%:
 - a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
2. Oltre a quelle sopra esposte, può essere accordata una riduzione della tassa a favore del produttore di rifiuti speciali classificati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che dimostri, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di averli avviati

al recupero. Tale riduzione è proporzionale alle spese che il produttore dimostri di aver sostenuto per l'avvio al recupero dei rifiuti ed è determinata mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione calcolata con le seguenti modalità:

$$\%RIDUZIONE = \frac{\text{SPESE AMMISSIBILI SOSTENUTE NELL'ANNO PRECEDENTE}}{\text{TASSA ANNUALE DOVUTA}} \times 100$$

Sono ritenute ammissibili le spese relative alle operazioni di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti speciali assimilati nonché le spese sostenute per il noleggio dei contenitori.

Dalla disciplina del presente comma sono esclusi i rifiuti di imballaggio terziari, al ritiro gratuito dei quali sono tenuti i produttori e gli utilizzatori ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. 22/97.

L'entità della riduzione non può in alcun caso superare il 25% della tassa dovuta.

La riduzione di cui al presente comma sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette entro il 20 gennaio di ogni anno.

3. La tassa rifiuti TARSU è ridotta del 60% nel caso dei fabbricati siti sul Monte San Simeone, in quanto località lontana dal centro abitato ed esclusa dalla raccolta in regime di privativa. La riduzione è motivata dal maggiore onere sostenuto dai contribuenti che sono tenuti a conferire i rifiuti urbani prodotti:

- **se titolari di altra utenza nei centri abitati di Bordano ed Interneppo, presso di essa**
- **se non titolari di altra utenza nel Comune di Bordano, presso il centro di raccolta "ecopiazzola" del capoluogo nei giorni di apertura dello stesso**

ARTICOLO 10

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea si osserva la seguente procedura di calcolo della tariffa specifica per ogni singola utilizzazione od attività. Tale tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (CMG) – ovvero della Tariffa media (Tm) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di produttività specifica (o di costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della attività o utilizzazione (Iqs o K) secondo la seguente formula:
 $TS = Cmg \times Ips \times Iqs$ ovvero $Tm \times Ips \times K$
2. In mancanza di dati o elementi oggettivi per l'individuazione dell'indice di produttività (Ips) e di qualità specifica (Iqs o K) dei rifiuti per ogni singola categoria o utilizzazione si farà riferimento a dati valutabili in via presuntiva, anche mediante comparazione in percentuale dell'indice di produttività e di qualità di una determinata categoria di base e le altre.
3. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione le categorie e sottocategorie sono così articolate:

CATEGORIA A)

- LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI.

CATEGORIA B)

- COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, NONCHE' AREE RICREATIVO-TURISTICHE QUALI CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI.

CATEGORIA C)

- LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITA' E CONVIVENZE.
SOTTOCATEGORIA C1)
 - ESERCIZI ALBERGHIERI
 - AFFITTACAMERE

CATEGORIA D)

- LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE B) – E) – F), CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI.
SOTTOCATEGORIA D1)
 - UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHESOTTOCATEGORIA D2)
 - AMBULATORI MEDICI, STUDI PROFESSIONALISOTTOCATEGORIA D3)
 - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILISOTTOCATEGORIA D4)
 - BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI E SIMILI.

CATEGORIA E)

- LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI, FERMA RESTANDO L'INTASSABILITA' DELLE SUPERFICI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E DI QUELLE PRODUTTIVE DI RIFIUTI NON DICHIARATI ASSIMILABILI AGLI URBANI.
SOTTOCATEGORIA E1)
 - FARMACIASOTTOCATEGORIA E2)
 - BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO DI AMBULANTI NON ALIMENTARISOTTOCATEGORIA E3)
 - LABORATORI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E LOCALI ED AREE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (COMPRESI MAGAZZINI E DEPOSITI)

CATEGORIA F)

- LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI, FERMA RESTANDO L'INTASSABILITA' DELLE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI NON DICHIARATI ASSIMILABILI AGLI URBANI.
SOTTOCATEGORIA F1)
 - BAR E SIMILISOTTOCATEGORIA F2)
 - NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI, PANIFICIO, FRUTTA E VERDURA E SIMILI
 - BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO AMBULANTI ALIMENTARISOTTOCATEGORIA F3)
 - RISTORANTE, BAR-RISTORANTE, BAR-TAVOLA FREDDA E SIMILI

TARIFFE

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini di legge, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminabili in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ARTICOLO 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, per metro quadrato di superficie occupata, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs n. 507/1993, relative alla tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
7. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
8. Sono esenti dal versamento della tassa le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per

l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ARTICOLO 13 DENUNCE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio dello stesso. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali (Ufficio Tributi).
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione e detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali (Tecnico, Anagrafe e Uff. Commercio) sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Tributi, il quale provvederà ad invitare l'utente ad effettuare la denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ARTICOLO 14 ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza),

avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 28 devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 15 RISCOSSIONE

1. Per la riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
2. L'importo minimo iscrivibile a ruolo per la pura TARSU, al netto delle addizionali, è fissato in Euro 3,00 annuo.
3. Non si fa luogo ad accertamento della TARSU qualora l'ammontare della tassa evasa per ciascuna annualità non superi l'importo di Euro 11,00.

ARTICOLO 16 CONTROLLO DEI DATI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 c.c. ed al soggetto responsabile del pagamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ARTICOLO 17

ACCESSO AGLI IMMOBILI

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ARTICOLO 18 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 19 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413".

ARTICOLO 20 SANZIONI

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele, si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta;
 - c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione di Euro 25;
 - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione di Euro 38;
 - e) omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% della tassa non versata.

ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Non si fa luogo a rimborso della TARSU, qualora l'ammontare della tassa da rimborsare non superi l'importo di Euro 11,00 annuo.

ARTICOLO 22
INTERESSI

1. Gli interessi per la riscossione e il rimborso della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono fissati, nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

ARTICOLO 23
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme per l'applicazione della TARSU previste nel precedente regolamento.

ARTICOLO 25
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norme dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 26
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali ed i relativi regolamenti.